

## **AVVISO ALLA CLIENTELA**

Si informa la rispettabile clientela che con il Decreto Legge n° 201, del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n° 214 del 23 dicembre 2011 sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di **denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore** di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n° 231.

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 del suddetto articolo, è stato sostituito dalla **nuova soglia di 1.000 euro**.

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE**

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il **trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

### **ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI**

Inoltre, a decorrere da tale data tutti gli **assegni bancari**, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro devono recare la **clausola di non trasferibilità**, oltre **l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario**.

I clienti possono richiedere, per iscritto:

- **moduli di assegni bancari** privi della clausola di non trasferibilità, da utilizzare in tale forma libera solo per importi inferiori a 1000 euro;
- il rilascio di **assegni circolari** senza la clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1000 euro;

### **LIBRETTI DI DEPOSITO AL RISPARMIO AL PORTATORE**

Per quanto concerne i **libretti di deposito bancari o postali al portatore** con saldo **pari o superiore a 1.000 euro**, devono essere **estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere **ridotto** a una somma inferiore al predetto importo **entro il 31 marzo 2012.**

Il personale della Banca è a disposizione per fornire eventuali precisazioni circa le **sanzioni** previste per la mancata osservanza delle disposizioni richiamate e per ogni eventuale chiarimento in materia.